



COMUNE DI DIANO MARINA (Provincia di Imperia)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 25 Luglio 2023 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Richiamato l'art. 1, comma k del DL 25/07/23 che testualmente recita:

" dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi:

9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali

Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

-dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto;

- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione e' richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il

responsabile del servizio finanziario ne da' immediatamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predisponde in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo esecutivo.

Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalita' di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe,

nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici). Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi servizi individua altresì la spesa di propria competenza che può essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacita' di riscossione dell'ente.

Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione delle linee programmatiche.

L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5 ottobre e' da intendersi come condivisione delle previsioni del bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'.

Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predisponde la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

Se nel corso di tali attivita' il responsabile del servizio finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne da' tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel rispetto degli equilibri finanziari. In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali, illustrando e motivando le proposte formulate.

L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell'art. 174 del TUEL, predisponde lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno."

Si rammenta che l'ultimo il termine per l'approvazione del bilancio **2024-2026** è fissato al 31 dicembre 2024, termine ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000;

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011 ed alle modifiche ad essa apportate dal sopra richiamato D.L. 25 luglio 23.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

.....

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2023 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2023. Si fa presente che ad oggi si è in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio **2024-2026** sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	4.819.047,89		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	4.575.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	//		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Le aliquote sono confermate</i>		
Altre considerazioni	La Legge n.160 del 2019 all'art.1, comma 756, ha stabilito che i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate da inserirsi in un prospetto; tali fattispecie sono state ora individuate con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023. Per l'anno 2024 i Comuni devono quindi redigere la delibera di approvazione delle aliquote (anche in assenza di variazioni rispetto al 2023), esclusivamente sulla base delle fattispecie elaborate dal MEF. Dal momento che le aliquote utilizzate rientrano tra quelle consentite, non si prevedono scostamenti di entrata.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	//		

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Del. ARERA n. 389/2023/R/rif D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	3.328.551,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	3.661.604,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	3.693.410,00	3.740.140,00	3.780.000,00
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	<p>Le previsioni sono state formulate sulla base della deliberazione C.C. n. 37 del 30/05/2023 "VALIDAZIONE DELLA REVISIONE INFRAPERIODO DEL PIANO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023."</p> <p>Con delibera 389/2023/R/rif ARERA ha definito le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti, introducendo alcune novità riguardanti la copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022-2023. Viene confermato il principio dell'utilizzo della annualità a-2, precisando che per l'anno 2024 occorre fare riferimento al bilancio consuntivo 2022; per l'anno 2025 si esamineranno i dati di preconsuntivo relativi all'anno 2023. Una novità riguarda il tasso di inflazione, fissato al 4,5% per il 2023 e al 8,8% nel 2024.</p> <p>Il limite di crescita è stato aggiornato con l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite (CRI) valorizzabile nel 2024 e nel 2025 tenendo conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, legati all'aumento dei prezzi. Il limite di crescita viene innalzato da 1,7% a 2,7%; il nuovo coefficiente CRI può essere valorizzato entro il 7%. Il limite massimo totale di aumento tariffario è stabilito in 9,6%.</p> <p>In conclusione, il PEF potrà essere variato entro il 30/04/2024 per adeguarlo alle maggiori spese relative al servizio.</p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	//		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	//		
Altre considerazioni	<p>La deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif ha introdotto nuovi sistemi di perequazione, introducendo nella definizione di rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o raccolti nelle acque; questi oneri saranno coperti da una specifica componente che si aggiunge alla tariffa dei rifiuti. L'altra componente perequativa riguarda la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; entrambe le quote sono espresse in euro/utenza per anno, la prima posta presuntivamente a 0,10 euro/utenza e la seconda in euro 1,50/utenza. Gli importi delle componenti perequative saranno trasmessi ogni anno alla CSEA (Cassa servizi energetici e ambientali) per i successivi controlli con conguagli che possono essere in positivo o negativo. La stessa delibera ha poi introdotto obblighi di monitoraggio sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, che è determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata e la quantità raccolta.</p>		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	594.415,83		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	600.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2023	2024	2025
	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	//		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Le aliquote sono confermate</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	//		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	//		
Altre considerazioni	<p>I comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell'ipotesi in cui il reddito superi detto limite.</p> <p>I comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.</p> <p>L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. L'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.</p> <p>Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente.</p>		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	380.477,66		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	405.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026

	405.000	405.000	405.000
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	//		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	//		
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Diano Marina ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con del. di Consiglio comunale n. 10 in data 29.03.2021 Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	373.364,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	470.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2024	2025	2026
	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Nessuna modifica alle tariffe.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	///		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	///		
Periodo di applicazione	Dal 2023 si applica da aprile a ottobre.		
Altre Considerazioni	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/02/19 è stata		

	<p>istituita l'imposta di soggiorno con decorrenza dall'anno 2019 e si è provveduto alla successiva approvazione delle tariffe per l'anno 2019;</p> <p>L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.</p> <p>Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali come meglio specificati nel Patto per lo sviluppo Strategico per il turismo in Liguria di cui all'art.2 c.81 L.R n.33/2016.</p> <p>Gli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta verranno utilizzati nel modo seguente: almeno il 60% a seguito di accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. 32/2014 e ss. mm. e ii, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promo commercializzazione e il marketing turistico della località, anche con accordi sovracomunali per la promozione di un'area vasta, o comunque interventi e servizi ad elevata valenza turistica. Le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT).Al massimo per il 40% destinato direttamente dall'ente locale al miglioramento del decoro della località turistica nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.</p>
--	---

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

TRIBUTO	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026
ICI/IMU	100.000,00	50.000,00	30.000,00
TARI	100.000,00	50.000,00	30.000,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE	210.000,00	110.000,00	70.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Non essendo disponibili i dati relativi al Fondo solidarietà' comunale anno 2024 alla data di stesura del Bilancio 2024 – 2026 si riportano i dati del FSC anno 2023

Diano Marina - Popolazione al 31/12/2022: 5.602

<i>DATI RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2023</i>		
A	Quota alimentazione F.S.C. 2023, come da DPCM in corso di approvazione	1.169.670,51
B	Totale quota F.S.C. 2023 spettante	-1.737.981,84

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Le sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada ammontano per il triennio 2024 – 2026 ad euro 150.000,00, tenuto conto dell'andamento precedente. Le somme sono destinate, per almeno una quota pari al 50% per le finalità di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024-2026 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

DESCRIZIONE ³
Tassa rifiuti
Proventi recupero evasione tributaria
Proventi sanzioni codice della strada
Fitti attivi

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2024

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102110	Tassa rifiuti	8,53	3.693.410,00	100	315.140,08
101032	Proventi recupero evasione tributaria	48,10	100.000,00	100	48.099,33
101190 /		44,42	100.000,00	100	44.423,50
				100	
				100	
				100	
301060	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	150.000,00	100	1,04
302190	Fitti attivi	50,00	20.000,00	100	10.000,00
302191		23,00	20.000,00	100	4.599,64
302217	Accertamenti CUP	14,48	10000,00	100	1.448,40
Arrotondamento					0,01
TOTALE					423.712,00

BILANCIO 2025

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
102110	Tassa rifiuti	8,53	3.464.253,00	100	315.140,08
101032	Proventi recupero evasione tributaria	48,10	50.000,00	100	24.049,67
101035		0	000	100	000
101190		44,42	50.000,00	100	22.211,75
301060	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	120.000,00	100	0,31
302190	Fitti attivi	50,00	25.200,00	100	10.000,00
302191		23,00	25.200,00	100	4.599,64
302217	Accertamenti CUP	14,48	10.000,00	100	1.448,40
Arrotondamento					0,46
TOTALE					377.450,00

BILANCIO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilanci o del FCDE	Stanziamen- to FCDE
------------------	-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------

³ L'elencazione è puramente indicativa.

102110	Tassa rifiuti	8,53	3.693.410,00	100	315.140,08
101032	Proventi recupero evasione tributaria	48,10	100.000,00	100	14.429,80
101190 /		44,42	100.000,00	100	13.327,05
				100	
				100	
				100	
301060	Proventi sanzioni codice della strada	0,00	150.000,00	100	1,02
302190	Fitti attivi	50,00	26.500,00	100	10.000,00
302191		23,00	26.500,00	100	4.599,64
302217	Accertamenti CUP	14,48	10.000,00	100	1.448,40
Arrotondamento					0,01
TOTALE					358.946,00

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

Non essendo ancora disponibili i dati contabili relativi all'anno 2023 si è preso come base per il calcolo del fondo il quinquennio 2017 – 2021.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

	2024	2025	2026
Fondo di Riserva	41.156,00	36.500,00	44.339,00
Spese correnti	12.092.356,00	12.320.912,00	12.309.865,00
% accantonamento	0,34	0,30	0,36

Non facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria, **non** è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 200.000,00, pari allo 0,63% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

PREVISIONI DI CASSA	ANNO 2024
Spese titolo I	17.003.767,18
Spese titolo II	14.137.893,99
Spese titolo III	500.000,00
Totale previsione di Cassa	31.641.661,17
Fondo di Riserva di cassa	200.000,00
% accantonamento	0,63

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo verranno elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Entro il 31 gennaio 2024 si provvederà alla verifica dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti e nel caso in cui il Comune non avesse rispettato i parametri di cui sopra si provvederà con apposito provvedimento di Giunta alla determinazione dell'ammontare relativo.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Fondo spese indennità sindaco	4.002,00	4.002,00	4.002,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	//	75.000,00	75.000,00
Fondo rischi contenzioso	//	//	//
Fondo rischi indennizzi assicurativi	//	//	//
Fondo rischi altre passività potenziali	//	//	//
Altri fondi (Fondo innovazione)	79.002,00	79.002,00	79.002,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	43.800,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	43.800,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	210.000,00	Sentenze esecutive e atti equiparati	
		Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	93.971,23
		Spese compenso riscossione recupero evasione tributaria	41.000,00
		Spese per manifestazioni	75.028,77
TOTALE ENTRATE	253.800,00	TOTALE SPESE	253.800,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 27/04/2023, e ammonta a €. 8.570.679,29.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a €. **7.622.545,25** come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 **non prevede l'utilizzo** delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;

- il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2024-2026 sono previsti i seguenti investimenti inseriti in bilancio:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Programma triennale OO.PP	900.000,00	282.431,12	0,00
Altre spese in conto capitale	756.750,00	574.318,88	768.000,00
TOTALE SPESE TIT. II	1.656.750,00	856.750,00	768.000,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2022 E PREC.	000	000	000
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	1.656.750,00	856.750,00	756.750,00
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Alienazioni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	900.000,00	100.000,00	0
Proventi permessi di costruire e assimilati	470.000,00	470.000,00	470.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate a investimenti	38.750,00	38.750,00	38.750,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	000	000	000
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	000	000	000
MUTUI TIT. VI	000	000	000
TOTALE	1.656.750,00	856.750,00	756.750,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di proventi per violazioni sanzioni al Codice della Strada (artt. 142 e 208)⁴ per Euro 18.750,00 e di proventi derivanti da convenzione per la gestione dei parcheggi a pagamento per Euro 20.000,00;

NON ci sono investimenti finanziati con mutui .

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti

Non risultano cause che abbiano reso impossibile individuare il crono-programma di spesa degli investimenti.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 dispone che, con riferimento all'esercizio 2020, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2020 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell'organo di revisione.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo; nello specifico:

1) per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

2) per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente

3) per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

Non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

4) per società partecipata si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Alla data di redazione della presente Nota integrativa la Società Rivieracqua non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022. Nonostante i diversi solleciti non ha provveduto neanche

all'invio della proposta di Bilancio predisposta per l'approvazione e non è stato pertanto possibile ancora procedere alla definizione del perimetro di consolidamento 2022

Si riportano pertanto i dati relativi al 2021 in attesa della ridefinizione del perimetro di consolidamento al 31/12/22 con i dati contabili aggiornati

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 09/09/2022 il Comune di Diano Marina ha provveduto alla "Ricognizione Organismi Enti e Società controllate e partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ai fini della individuazione dell'Area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato al 31/12/2021" così determinati:

Prospetto 1 - Elenco enti/ società ricompresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina" per il Bilancio consolidato

ENTE/SOCIETA'	% quota di partecipazione	Descrizione	Classificazione
G.M. S.p.a.	100%	Società a capitale interamente pubblico	Società Controllata
Rivieracqua Spa	4,93%	Società a capitale interamente pubblico - Gestione servizio idrico integrato nell'A.T.O. Imperiese	Società partecipata
ATA S.p.a.	0,55%	Società a capitale interamente pubblico - Gestione raccolta e trasporto rifiuti	Società partecipata
S.P.U. S.p.a. Società di Promozione per l'università nell'imperiese	1,55%	Società di Promozione per l'Università nell'imperiese	Società partecipata

Prospetto 2 - Elenco enti/ società ricompresi nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Diano Marina"

ENTE/SOCIETA'	% quota di partecipazione	Descrizione	Classificazione	Metodo consolid.to
G.M. S.p.a.	100%	Società a capitale interamente pubblico	Società Controllata	Integrale
Rivieracqua Spa	4,93%	Società a capitale interamente pubblico - Gestione servizio idrico integrato nell'A.T.O. Imperiese	Società partecipata	Proporzionale

RICHIAMATO il principio contabile applicato, allegato 4/4 del D.Lgs 118/2011, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, concernente la redazione del Bilancio consolidato – al punto 2.3: “... Non sono ricomprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali si stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione”;

La Società ATA s.p.a. è soggetta a concordato preventivo (decreto di omologa del Tribunale di Savona del 11/06/2019) e, anche in considerazione delle difficoltà oggettive dell’Ente di avere copia della documentazione contabile, risulta ricompresa nel Gruppo Amministrazione Pubblica ma **ESCLUSA pertanto** dal perimetro di consolidamento;

Non cambiala situazione della Società Ata anche il 2023

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell’esercizio 2021, risulta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato che obbliga l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013.

L’importo accantonato nell’Avanzo di Amministrazione di Euro **637.028,12** in sede di predisposizione del Rendiconto di Gestione 2022 per Fondo Copertura Perdite di Gestione subite da Società Partecipate risulta congruo e non necessita ad oggi di ulteriori accantonamenti. Si provvederà in sede di predisposizione del Rendiconto 2023 ad effettuare gli eventuali opportuni aggiornamenti

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

GESTIONI MUNICIPALI S.P.A.

Sito web: <http://www.gestionimunicipali.com>

Partecipazione dell’Ente:

Capitale sociale complessivo € 180.000,00

Valore nominale della partecipazione € 180.000,00

Valore percentuale della partecipazione 100%

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITÀ NEL PONENTE LIGURE (P.U.PO.LI.)

subentrata dal 1° maggio 2023 alla Società di Promozione per l'Università p. A. (S.P.U.)

Sito web: <http://www.imperia.unige.it>

Partecipazione dell’Ente:

Capitale sociale complessivo € 103.280,00

Valore nominale della partecipazione € 19.685,00

Valore percentuale della partecipazione 1,550%

RIVIERACQUA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sito web: <http://www.rivieracqua.it>

Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 175.501,50
Valore nominale della partecipazione € 9.238,50
Valore percentuale della partecipazione 4,93%

ATA S.P.A.

Sito web: <http://www.ataspa.it>

Partecipazione dell'Ente:
Capitale sociale complessivo € 120.000,45
Valore nominale della partecipazione € 659,43
Valore percentuale della partecipazione 0,55%
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico:
Nessun incarico

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

///